



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate

Liceo Classico - Linguistico "Virgilio" (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Liceo Scientifico - Scienze applicate "F. Redi" (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: <http://www.liceovirgilio.edu.it/>

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, AOOGABMI 257 Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";
- VISTO** il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21 Avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022);
- VISTE** le Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) – ISS, 1settembre 2021;
- VISTO** il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;
- VISTA** la Legge 16 settembre 2021, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento, recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, fino al termine dello stato di emergenza, fatta salva ogni eventuale modifica normativa.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.I.S.S. Virgilio di Lecce, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità fino al termine dello stato di emergenza.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico rende disponibile a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i

- procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, salvo diversa specifica indicazione;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che permangono nell'edificio scolastico sono tenuti ad arieggiare periodicamente, ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola,

compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori/Fiduciari, individuati come referenti, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è permesso esclusivamente previa esibizione di certificazione verde COVID-19.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

4. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (LEIS046004@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

5. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa ed avverrà nel rispetto della normativa vigente.

7. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;

- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. I ricevimenti individuali e collettivi dei genitori da parte dei docenti si svolgeranno secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti ed indicato nel Piano delle Attività didattiche a.s. 2021/2022 e con le modalità previste dalla vigente normativa. Gli incontri informativi tra docenti e genitori saranno comunque sospesi 30 giorni prima dell'inizio degli scrutini finali.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Edifici scolastici e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono, su Lecce, la sede Centrale di via G. Galilei 4 e la sede succursale di Via Salesiani 1, e, su Squinzano, la sezione associata di via Marinelli 8.

2. In ciascuno degli edifici gli ingressi e le uscite sono differenziati e specificatamente indicati ed a ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico.

3. Gli intervalli si svolgeranno all'interno di ciascuna classe. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8,05. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso gli ingressi definiti, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso in classe delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti nelle stesse 5 minuti prima dell'inizio di tali operazioni, ovvero alle ore 8,00. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8,05.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. Per favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza non è consentito l'accesso alle automobili nei parcheggi interni delle due sedi dell'Istituto. Il personale scolastico è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi esterni in prossimità della scuola.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere, ove logisticamente possibile, il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

3. Durante la permanenza nell'edificio scolastico le studentesse e gli studenti sono tenuti ad indossare correttamente e costantemente la mascherina chirurgica fornita dalla scuola, salvo diversa specifica indicazione.

4. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

5. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 12 – Utilizzo dei distributori automatici di alimenti

1. E' sospeso l'uso dei distributori automatici di alimenti sino al termine dell'emergenza epidemiologica.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, indette dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali del personale della scuola, qualora non convocate in videoconferenza, devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento, ove logisticamente possibile.

2. Le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti potranno svolgersi nel rispetto della vigente normativa e secondo le modalità che il Dirigente Scolastico concorderà di volta in volta

con i Rappresentanti di Istituto. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

3. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti partecipano all'assemblea adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In prossimità dell'ingresso delle aule è posto un dispenser di gel igienizzante; tutti sono obbligati a disinfettare le mani prima dell'accesso in aula. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

3. I telefoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione.

4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

5. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

Con le "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione ed il controllo delle infezioni da SARS COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022)", alle quali si rimanda, sono state fornite misure di intervento applicabili di massima con i vari scenari a seconda dalla situazione epidemiologica. Si riporta di seguito la tabella di sintesi:

Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione

Interventi	Zona Bianca	Zona Gialla	Zona Arancione	NOTE
<p>Accesso a scuola consentito solo in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o • di temperatura corporea inferiore a 37.5°C (misurata a casa); 	X	X	X	Inoltre, NON è consentito l'accesso a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza.
<p>Attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria svolta in presenza</p>	X	X	X (possibile deroga)	<p>Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.</p> <p>Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado e gli istituti universitari devono essere in condizioni di implementare la didattica a distanza in base alle condizioni epidemiologiche.</p>

<p>Distanziamento tra studenti in situazioni statiche e dinamiche di almeno un metro</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole primarie e le secondarie sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche, anche nelle zone bianche. Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, che è una misura prioritaria per la sicurezza, per la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico¹.</p>
<p>Didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) nella scuola per l'infanzia</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021. Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine. Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di bambini ed educatori presenti². È necessario prestare particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti³.</p>

¹ CTS. Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021

² Rapporto COVID ISS 11 2021 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor".

³ Rapporto COVID ISS 12 2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19

Distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti	X	X	X	Si sottolinea che la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente va assicurata anche nelle zone bianche.
Uso di mascherine in posizione statica	X	X	X	<p>La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro.</p> <p>L'uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.</p> <p>Come da decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021i protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.</p> <p>Si raccomanda fortemente l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione.</p> <p>La mascherina chirurgica è indispensabile laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro.</p>
Uso di mascherine in ambienti chiusi in situazioni dinamiche diverse dalle lezioni di educazione fisica	X	X	X	Si raccomanda l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico.
Uso di mascherine durante lo svolgimento di lezioni di educazione fisica nelle palestre scolastiche	Non necessario	Non necessario	Non necessario	In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l'uso della mascherina non è previsto per le attività sportive. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto non prevedono l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento interpersonale di due metri si richiede anche adeguata aerazione.

Dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico	X	X	X	I dispositivi di protezione respiratoria prevedono l'uso della mascherina chirurgica o l'uso di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.
Ricambio d'aria frequente	X	X	X	Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, Identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. L'aerazione degli ambienti/spazi non sostituisce il distanziamento ⁹⁸ .
Sanificazione ordinaria	X	X	X	Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e le altre misure previste per a.s. 2020/2021. L'igienizzazione non sostituisce il distanziamento.
Sanificazione straordinaria per casi confermati	X	X	X	La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di sanificazione ordinaria ⁹⁹ .
Igiene delle mani ed etichetta respiratoria	X	X	X	Per favorire l'igienizzazione delle mani, vanno resi disponibili prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbica). Le misure organizzative possono essere le stesse di quelle intraprese per A.S. 2020-2021.
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione	X	X	X	Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. Laddove possibile, privilegiare le attività all'aperto.
Limitazioni di attività extracurricolari, laboratori, gite, palestre		X	X	
Attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche	Individuali e di squadra (specialment e al chiuso, dovrebbero essere privilegiate le attività individuali)	Individuali	individuali	Per l'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche le misure di contenimento si fa riferimento a quelle individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano Scuola 2020-2021 adottato con D.M. 26 giugno 2020. L'aerazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere mantenuta e ottimizzata ⁹⁸ .

Possibilità di utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni e, nel caso, quali misure adottare	X			Le precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione). L'aerazione degli ambienti deve essere in ogni caso mantenuta e ottimizzata. In questi casi, l'utilizzo dei locali dovrà seguire le indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio 2021.
Ingressi contingentati a scuola	X	X	X	Gli ingressi devono essere differenziati logisticamente e/o temporalmente al fine di garantire il distanziamento e ridurre il rischio di assembramento. Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole per l'infanzia valgono le stesse indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021.
Monitoraggio della popolazione scolastica attraverso test diagnostici	X	X	X	Ai fini di monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 tra gli studenti mediante test altamente specifici e sensibili con una buona accettabilità da parte dei genitori
Screening diagnostici allargati negli istituti con almeno due casi. In presenza di un singolo caso verificare la possibilità di allargare lo screening ad almeno il piano dell'edificio scolastico	X	(X) Da valutare in base alle capacità locale	(X) Da valutare in base alle capacità locale	Si propone, laddove fattibile, di allargare gli screening al piano dell'edificio scolastico/intera scuola invece che ai soli contatti stretti. Verificare l'opportunità le capacità delle ASL di sostenere screening estesi, specialmente in presenza di una elevata circolazione del virus (es. zone gialle e arancioni) che potrebbero causare un sovraccarico operativo.
Promozione della vaccinazione degli studenti 12 anni e oltre	X	X	X	Così come previsto da parere del CTS del 12 luglio 2021
Promozione della vaccinazione degli operatori scolastici	X	X	X	Strategie di catch-up da parte delle regioni per recuperare operatori scolastici non ancora vaccinati
Somministrazione delle merende nelle scuole di infanzia	X	X	X	Secondo le indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021
Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche	X	X	X	Secondo le indicazioni previste per l'A.S. 2020-2021
Strumenti di contenimento del virus SARS-CoV-2 nella evenienza di casi sospetti e casi confermati in ambito scolastico	X	X	X	Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento del Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l'A.S. 2020-2021, l'individuazione di referenti COVID-19, di disporre di una stanza/ area dedicata per i casi sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali di riferimento). Si rimanda inoltre alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rimanda alla normativa vigente, ed alla documentazione disponibile sul sito della Scuola nella sezione **Emergenza epidemiologica** - <https://www.liceovirgilio.edu.it/blog/coronavirus-informazione-utile/>.

Allegati

Allegato I – Organizzazione e gestione degli alunni H

ALLEGATO I – Organizzazione e gestione degli alunni H

In merito all'organizzazione ed alla gestione degli alunni H, si rimanda alle disposizioni indicate nel Regolamento anti-COVID d'Istituto. Tuttavia, le necessità dettate dal tipo di disabilità impongono alcune specifiche:

- In ottemperanza all'art. 5 comma 1 e dell'art. 6, i docenti di sostegno in servizio, potranno chiedere l'accesso, nei casi dubbi, all'utilizzo del termoscanner in dotazione presso le sedi dell'Istituto, al fine di scongiurare situazioni riferibili agli articoli sopra citati.
- In merito agli articoli del regolamento relativi al transito degli alunni all'interno dell'edificio scolastico durante le attività didattiche (art. 7 e art. 8 comma 3), si sottolinea come alcune situazioni di disabilità presenti impediscano una permanenza continuativa in aula; inoltre, tenendo conto anche della maggiore frequenza di esigenze fisiologiche legate al tipo di disabilità, si ritiene opportuno specificare che, in quei casi in cui si necessita di un allontanamento dall'aula o dallo spazio dedicato allo svolgimento dell'attività didattica, tale spostamento avverrà esclusivamente in base alle esigenze personali dell'alunno/a H coinvolto, sempre nel rispetto delle regole definite.
- In relazione all'art. 8, nei casi in cui ci siano dei deficit nella deambulazione di alcuni alunni H, risulta opportuno che l'ingresso di taluni sia disposto e concordato con le famiglie, in coda all'ingresso degli altri studenti; si ritiene opportuno inoltre che l'orario di uscita dalla classe al termine delle attività scolastiche, preceda quello stabilito per il resto della classe di appartenenza, in quegli stessi casi in cui la disabilità lo necessita. In ogni caso, le modalità verranno concordate con le famiglie.
- In relazione all'art. 10 commi 2-3, tenendo conto che è insito nel ruolo del docente di sostegno assistere "da vicino" l'alunno H durante le attività didattiche, lì dove dovesse risultare difficile attuare e mantenere un distanziamento fisico, o nei casi di intolleranza verso l'uso della mascherina, i docenti interessati potranno richiedere la dotazione e l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, quali visiere in plexiglass, al fine di poter svolgere in sicurezza l'attività didattica.